

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4803 di Martedì 27 ottobre 2020

COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

Le principali novità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. Dispositivi di protezione, chiusure serali, attività sospese e formazione digitale nella scuola.

Roma, 27 Ott ? Era inevitabile che il superamento della soglia dei 20.000 contagi giornalieri al virus SARS-CoV-2 portasse ad un ulteriore innalzamento delle misure di precauzione e contenimento necessarie nell'emergenza sanitaria COVID-19.

Considerando "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale" il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato, fra sabato e domenica, il nuovo **DPCM 24 ottobre 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'".

Le disposizioni, che come vedremo prevedono una sorta di mini "lockdown" serale della durata di circa un mese, si applicano (art. 12) "dalla data del **26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020**, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono **efficaci fino al 24 novembre 2020**".



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 24 OTT. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Ci soffermiamo oggi su alcune indicazioni del nuovo DPCM rimandando ad altri articoli eventuali approfondimenti mirati.

Questi gli argomenti affrontati:

- DPCM 24 ottobre 2020: dispositivi di protezione e chiusure serali
- DPCM 24 ottobre 2020: le attività sospese e i protocolli anticontagio
- DPCM 24 ottobre 2020: la didattica digitale integrata nella scuola

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACACOV19] ?#>

DPCM 24 ottobre 2020: dispositivi di protezione e chiusure serali

Riprendiamo dall'**Art. 1** (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) alcune importanti indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione che rimangono tuttavia immutate rispetto al precedente DPCM del 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".

Ed è fortemente **raccomandato** "l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

Inoltre è fatto obbligo di "mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile".

Veniamo alle nuove **chiusure serali**.

Il comma 9, punto ee) indica che "**le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**; il consumo al tavolo è consentito **per un massimo di quattro persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi; **dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi".

Restano comunque **aperti** (punto ff) "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".

Senza dimenticare poi che (**comma 3**) "delle **strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare **situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico**, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". Ed è fortemente raccomandato (**comma 4**) a tutte le persone fisiche "di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Inoltre è fatto obbligo (**comma 5**) "nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".

DPCM 24 ottobre 2020: le attività sospese e i protocolli anticontagio

Veniamo ad alcune delle tante sospensioni di attività, non solo serali, presenti nel **DPCM 24 ottobre 2020**:

- "sono sospese le **attività dei parchi tematici e di divertimento**;
- "sono sospese le **attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi";

- "sono sospese le **attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**";
- "sono sospesi gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**";
- "sono sospesi i **convegni, i congressi** e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza".

Rimandando alla lettura integrale del DPCM riguardo alle eventuali deroghe e alle altre sospensioni previste, ricordiamo che (**punto dd**) "le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11".

Riprendiamo poi le indicazioni, confermate rispetto alle precedenti norme, relative alle **misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**.

Si indica che sull'intero territorio nazionale (rispetto (**Art. 2**) "tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14".

DPCM 24 ottobre 2020: la didattica digitale integrata nella scuola

Riportiamo, in conclusione, qualche breve indicazione su alcune modifiche che riguardano invece il mondo della **scuola**.

Se l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, "per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica** ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il **ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività**, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00".

Inoltre le **Università** "predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto

compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it